

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2144-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRECO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962
(V. Stampato n. 3431)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Sanità

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1962*

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame dispone la ratifica e la esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari.

L'Accordo in questione è stato firmato a Strasburgo dai Paesi membri del Consiglio d'Europa il 28 aprile 1960.

È stato necessario procedere a questo Accordo perchè la « Convenzione di Firenze » (Accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico e cultura-

le adottato dalla Conferenza generale dell'Unesco del 1950) prevedeva l'esenzione doganale soltanto per strumenti ed apparecchi destinati all'insegnamento ed alla ricerca pura.

Per gli scopi più pratici, e cioè terapeutici e diagnostici, è nato il presente Accordo, che testimonia, anche in questo campo, la volontà dei Paesi europei di operare insieme per il loro progresso sociale.

Ci sembra pertanto che l'Accordo — già adottato da numerosi Paesi — meriti la vostra approvazione.

GRECO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.